



Comune di Casalecchio di Reno
Provincia di Bologna

Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e la determinazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico (COSAP)

Approvato con del. CC. N. 119 del 17 dicembre 2009

Modificato e integrato con del. CC. N. 5 del 28 gennaio 2010

Modificato e integrato con del. CC. N. 84 del 21 dicembre 2010

Modificato e integrato con del. CC. N. 21 del 29 marzo 2012

Capo I

Concessione di suolo pubblico

Titolo I

Procedure per l'autorizzazione o concessione di suolo pubblico

Articolo 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'articolo 63 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997 e ss.mm. e disciplina, con effetto dal 1° gennaio 2010, le condizioni e modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la voltura e la revoca degli atti di concessione del suolo pubblico, nonché i criteri per la determinazione ed applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'occupazione di aree o altri spazi pubblici nel Comune di Casalecchio di Reno è disciplinata dalle norme del presente regolamento.

Articolo 2

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di:
 - a) strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) aree destinate a mercati;
 - c) aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge.
2. L'occupazione, permanente o temporanea, è consentita solo se formalmente concessa o autorizzata dal Comune.
3. La servitù di pubblico passaggio è sempre presente quando la natura intrinseca dell'area o la destinazione data dal proprietario alla stessa, evidente in ragione dell'uso pubblico impresso, ne consentano l'utilizzo in modo continuativo da parte della collettività indeterminata dei cittadini. Rientrano in tale situazione, esemplarmente, i casi dei portici degli immobili di proprietà privata aperti al pubblico, per il mero passaggio ovvero per l'accesso a uffici o negozi, come pure i casi dei tratti di marciapiede, strada, corso o piazza che sono oggettivamente destinati all'uso ed accesso pubblici.
4. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
5. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di tratti di strade non comunali, ma ricomprese all'interno del centro abitato, come individuato a norma del Codice della Strada.
6. Le occupazioni di aree o beni del patrimonio disponibile esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto sottoposte al regime del diritto comune.

Articolo 3

Occupazioni permanenti e occupazioni temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, o aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 4 Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio soprastante o sottostante, senza aver previamente ottenuto specifica autorizzazione o concessione, rilasciata a richiesta dell'interessato. Essa è necessaria anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone.
2. L'autorizzazione è il provvedimento amministrativo che consente l'esercizio di un diritto a chi ne è già titolare. Ha dunque l'effetto di rendere concretamente esercitabile il diritto.
3. La concessione è il provvedimento con il quale l'Ente attribuisce o trasferisce nuove posizioni giuridiche o facoltà al privato.

Articolo 5 Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazione d'urgenza il responsabile deve darne comunicazione immediata a mezzo telefono, fax o e_mail al Comando di Polizia Municipale e provvedere quindi, appena possibile, e comunque non oltre 48 ore, a presentare richiesta di occupazione secondo le ordinarie modalità, al fine di consentire il rilascio del provvedimento (che verrà emesso dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni di urgenza) e al pagamento del relativo canone di occupazione.
3. Per quanto concerne le misure di salvaguardia da adottare si fa rinvio alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di circolazione stradale, come pure ad ogni altra disposizione regolatrice dell'attività posta in essere con l'occupazione, tempo per tempo vigenti.

Articolo 6 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione.
2. Per tutte le fattispecie di occupazione indicate al comma 1 dell'articolo 34, purché esclusivamente di natura temporanea, la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sostituita da una mera comunicazione di inizio attività, da depositare almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione. La stessa è da ritenersi accolta ove non venga comunicato esplicito diniego all'effettuazione della occupazione almeno 5 giorni prima del giorno di inizio dell'occupazione, ovvero venga negato il rilascio dell'ordinanza prevista dal codice della strada, ove occorrente. (1)
3. La domanda, compilata in competente bollo, deve contenere, a pena di nullità:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e relativa superficie;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - d. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e l'assunzione dell'obbligo di pagamento del canone, se dovuto;

- e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - f. la durata dell'occupazione, con esplicita indicazione della data di inizio occupazione e della data di fine occupazione (devono essere inclusi i periodi per la posa in opera di strutture nonché i tempi necessari per la rimozione e smontaggio).
4. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente, comunque, è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 5. La domanda di occupazione, ovvero la comunicazione sostitutiva prevista dal comma 2 articolo 6 per occupazioni esclusivamente a carattere temporaneo comprese fra i casi esonerati dal pagamento del canone, deve pervenire all'Ente di norma almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione. L'amministrazione si riserva comunque la valutazione delle domande/comunicazioni pervenute anche oltre il termine indicato, ma qualora le stesse siano presentate con anticipo inferiore a dieci giorni dalla data di inizio dell'occupazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un diritto di maggiorazione del canone, stabilito in cifra fissa pari ad euro 10; tale diritto di maggiorazione verrà richiesto, alle stesse condizioni, anche nel caso di fattispecie esonerata dal pagamento del canone. (2)

(1) (2) commi così riformulati con delibera CC. N. 21 del 29 marzo 2012

Articolo 7 Pronuncia sulla domanda

1. Per l'istruttoria e la definizione le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali.
2. L'organizzazione del procedimento interno, comprese le relazioni tra i diversi uffici o le specifiche competenze, la determinazione di condizioni volte ad ottenere un preventivo parere a contenuto tecnico (sanitario, paesaggistico o ambientale, ecc.) come anche l'inserimento di condizioni prescrittive specifiche o di oneri nel provvedimento di concessione o autorizzazione sono di competenza dei Dirigenti.
3. Il responsabile del procedimento provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo e nel rispetto delle condizioni e dei modi indicati tempo per tempo dalla legge sul procedimento amministrativo.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente i motivi del diniego stesso.
5. Le domande di occupazione per i singoli spazi disponibili sono accolte secondo il criterio cronologico di deposito, fatte salve le disposizioni speciali dettate per le occupazioni realizzate per comizi, raccolte di firma, propaganda politica o da ONLUS, per le quali trovano applicazione i criteri indicati al successivo articolo 25.
6. Con atto dirigenziale possono essere stipulati accordi ex art. 11 della legge 241/1990 sostitutivi del provvedimento di autorizzazione finale, inerenti la facoltà di presentare, in luogo dell'istanza, una D.I.A. (denuncia di inizio attività) alla quale non consegue un atto di autorizzazione finale. I singoli accordi definiranno puntualmente tutte le modalità organizzative ed operative inerenti la D.I.A.
7. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione volti a conseguire maggiore efficienza e speditezza nello svolgimento della funzione amministrativa il responsabile del procedimento può identificare, con proprio provvedimento preventivo a valenza generale, alcune tipologie di procedimenti di natura ricorrente o di pubblica utilità per i quali sia possibile, in deroga alle disposizioni degli articoli e commi precedenti, la richiesta ed il rilascio del permesso di occupazione con modalità semplificate, dettando a tal fine le disposizioni organizzative più opportune. (1)

(1) comma aggiunto con delibera CC n. 84 del 21.12.2010

Articolo 8 Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento adottate in relazione a quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, entro 30 giorni dal deposito della domanda di occupazione il competente ufficio comunale emette il provvedimento di autorizzazione/concessione ovvero un provvedimento motivato di diniego della stessa.

Articolo 9 Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie e compiute le valutazioni di opportunità, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. Nel provvedimento sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni specifiche alle quali il Comune subordina la concessione e l'ammontare del canone dovuto in base al presente regolamento.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni ventinove;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
5. L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.
6. Al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Amministrazione comunale valuterà, in rapporto alla natura dell'occupazione, la possibilità di richiedere la prestazione di una cauzione a garanzia del mantenimento del bene pubblico.
7. L'ammontare della garanzia è determinato di volta in volta dai competenti servizi comunali in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui la stessa è effettuata.
8. Le autorizzazioni e concessioni hanno effetto per il luogo e periodo in esse indicati.
9. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione o concessione costituisce titolo per l'utilizzo dell'area alla data indicata.
10. Il provvedimento deve essere ritirato prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere esposto nel luogo dell'occupazione in modo visibile. Il mancato ritiro, come pure la mancata esposizione espongono all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 10 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione, all'arredo o altre strutture, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie spese. In caso contrario l'Amministrazione comunale si rivale sull'eventuale cauzione versata.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini dati dall'Amministrazione comunale.
7. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e restituito, al termine dell'occupazione stessa, libero da ogni struttura o deposito e privo di qualunque segno di danneggiamento.
8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla situazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 11 Decadenza

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico dovuto.

2. Nel caso indicato alla lettera d) del comma precedente la decadenza discende automaticamente dalla condotta omissiva. Negli altri casi il competente ufficio emette idoneo provvedimento.

Articolo 12 Revoca

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto al rimborso del canone pagato alle condizioni esposte al Capo II del presente regolamento.

Articolo 13 Proroga e rinnovo

1. I provvedimenti di concessione od autorizzazione sono suscettibili di proroga o rinnovo.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rinnovabili, in prossimità della scadenza, dietro richiesta dell'interessato.
3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga della durata, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. La proroga può essere concessa per una durata massima ulteriore pari a quella del primo provvedimento.
4. Il mancato pagamento del canone patrimoniale comporta l'automatica decadenza dal rinnovo della concessione ove già rilasciata e costituisce causa ostativa per il rilascio di nuova autorizzazione o concessione.
5. La proroga è rilasciata unicamente se le condizioni e caratteristiche dell'occupazione sono le stesse del provvedimento iniziale. In caso contrario occorrerà presentare una nuova richiesta di occupazione.

Articolo 14 Voltura e affitto d'azienda

1. Nel caso di trasferimento della titolarità dei beni che fruiscono del regime di concessione o autorizzazione è possibile presentare istanza di voltura della concessione.
2. La domanda di voltura deve essere presentata dal subentrante, ferma restando la responsabilità di pagamento del canone da parte del cedente, oltre che del cessionario, alle condizioni descritte nel titolo II del presente regolamento, all'articolo 40.
3. Nel caso di affitto d'azienda da parte del titolare della concessione, cui non sia seguita istanza di voltura, il titolo amministrativo resta definito in capo al titolare stesso, al quale compete l'onere del pagamento del canone.

Articolo 15 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Dirigente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese di rimozione nonché di quelle di custodia. Le occupazioni abusive sulla sede stradale sono soggette al regime sanzionatorio previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice della strada.
2. Quando la natura dell'occupazione generi pericolo imminente il Comune può provvedere alla rimozione immediata, dandone atto a verbale. Il verbale costituisce titolo legittimo per la richiesta all'occupante di reintegro, da parte dell'Amministrazione, delle somme spese.

Articolo 16 Rinuncia all'occupazione

1. E' data facoltà all'interessato di rinunciare all'occupazione richiesta, per gravi motivi, mediante comunicazione in forma scritta all'Ente, che si riserva l'accettazione; la comunicazione deve pervenire entro e non oltre i tre giorni lavorativi che precedono l'inizio

- previsto per l'occupazione. Ove l'Amministrazione non si opponga, mediante motivato provvedimento, alla rinuncia, la stessa si intende approvata.
2. In assenza di tale richiesta il concessionario sarà comunque di norma tenuto al pagamento del canone, anche qualora materialmente non occupi l'area concessa, a meno che non vengano rilevate motivazioni straordinarie e del tutto eccezionali e possa essere giustificata, con idoneo provvedimento dirigenziale che ne faccia ricognizione, l'omessa comunicazione.
 3. L'eventuale pagamento eseguito prima del deposito della rinuncia potrà essere rimborsato ovvero trattenuto a scomputo di occupazioni successive, ove ne faccia richiesta l'interessato.
 4. Ad occupazione iniziata il concessionario può porre termine al rapporto di concessione prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione nella quale sia altresì specificato l'ultimo giorno di occupazione. Nel caso di occupazione temporanea l'eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno seguente a quello di fine occupazione. Non si fa luogo a rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente e si applica quanto previsto dal successivo articolo 40.
 5. Nel caso di eventi atmosferici che abbiano impedito l'occupazione il titolare dell'occupazione può richiedere che l'autorizzazione all'occupazione già rilasciata, se non diversa quanto a dimensioni, localizzazione e durata, conservi validità, con slittamento dei termini, per la materiale occupazione a partire da data successiva, purché compatibile con il quadro delle occupazioni nel frattempo già concesse. Il pagamento del canone, se già eseguito, verrà ritenuto a scomputo della successiva occupazione sostitutiva. (1)

(1) comma aggiunto con delibera CC n. 84 del 21.12.2010

Titolo II Norme speciali in relazione al tipo di occupazione

Articolo 17 Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il preventivo permesso di occupazione.
2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed è consentita unicamente nelle aree non oggetto di restrizione specifica in base ad ordinanza. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.
4. Sono fatte salve, quanto al regime di autorizzazione e i criteri specifici per la presentazione e l'accoglimento della domanda di occupazione, disposizioni regolamentari eventualmente adottate nel settore specifico dello spettacolo viaggiante.

Articolo 18 Esecuzioni di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiali di scarto, l'interessato dovrà attenersi alle disposizioni di legge in materia di rifiuti, oltre alle prescrizioni dell'autorizzazione di occupazione.

Articolo 19 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi e strutture consimili nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la prescritta concessione od autorizzazione.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ed ogni altra prescrizione occorrente.

Articolo 20 Autorizzazione ai lavori – Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, è sempre necessario il possesso dell'autorizzazione o della concessione ai lavori.

Articolo 21
Occupazione con ponti, steccati, pali, e simili

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, e simili sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 22
Occupazioni con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza la preventiva autorizzazione comunale prescritta dallo speciale regolamento che disciplina la materia.
2. Per ragioni di arredo urbano il Dirigente può ordinare la sostituzione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
3. La collocazione delle tende e dei tendoni deve rispettare le disposizioni comunali vigenti al momento.

Articolo 23
Affissioni ed altre occupazioni con strutture pubblicitarie

1. L'affissione di stampati è ammessa unicamente negli spazi alle stesse riservati.
2. Nessuna struttura, fissa o mobile, a supporto di mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo o dimensione, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico se prima non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione per la posa.
3. La posa e stazionamento di carrelli pubblicitari e di camion pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in forma ordinaria.

Articolo 24
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni statali e regionali disciplinanti la materia.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
3. Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene e il rispetto del verde e delle altre disposizioni legislative vigenti al momento in materia.
4. L'occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti l'attività di commercio ambulante itinerante, nel termine massimo di 60 *minuti* (1), è consentita unicamente nelle vie o spazi appositamente indicati con apposita ordinanza. L'occupazione realizzata in difformità a tale norma rende l'occupazione stessa abusiva ed è soggetta ad applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

(1) *integrazione introdotta con delibera CC. N. 84 del 21.12.2010*

Articolo 25

Occupazioni per comizi e raccolta di firme e associazioni ONLUS

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum, comizi o diversa propaganda politica svolti in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, ed altresì per la realizzazione di informazioni divulgative e raccolte di offerte poste in essere da associazioni ONLUS è sempre concessa previa verifica del rispetto di condizioni di compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'assegnazione degli spazi verrà effettuata seguendo un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio. In caso di parità verranno privilegiati i richiedenti che abbiano sede sul territorio comunale. In caso di ulteriore parità varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 26

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per la realizzazione di traslochi è sempre soggetta a preventiva richiesta di autorizzazione qualora siano utilizzati veicoli o attrezzature speciali.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata e per i pedoni deve essere realizzato un passaggio protetto che non esponga gli stessi a rischi.

Articolo 27

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio adiacente l'officina e per una superficie non superiore a 15 mq. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cure e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di sfascia carrozze.
3. L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.
4. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia, ovvero che mettano a rischio la sicurezza delle persone.

Capo II Il Canone di concessione

Articolo 28 Istituzione del canone

1. Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm., assoggetta, a far tempo dal 1° gennaio 2010, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, delle aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'occupazione di suolo pubblico non è più soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma al canone di concessione istituito con il presente regolamento.
3. Il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico è un'entrata di natura patrimoniale, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ripresa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 14 marzo 2008).
4. Il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito canone o COSAP) è il corrispettivo di una concessione, dovuto al Comune per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Articolo 29 Classificazione degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del COSAP, il territorio comunale viene suddiviso in quattro categorie, in relazione all'importanza dell'area, via o piazza sulla quale insiste o dà accesso l'occupazione.
2. Il criterio assunto per l'attribuzione di un grado maggiore o minore di importanza dell'area, via o strada, è collegato alla centralità delle stesse, avuto riguardo ai flussi di circolazione dei veicoli (grandi direttrici di traffico), alla collocazione rispetto al centro cittadino (vicinanza al sistema policentrico di Via Marconi – Via Garibaldi – Via Pascoli - Piazza del Popolo), alla particolare rilevanza commerciale, tale da giustificare una maggiore utilità economica (piazze pubbliche all'interno di Centri Commerciali e vie circostanti o di stretta connessione), al particolare afflusso veicolare o di pubblico, in forma stabile o anche solo episodica (zone e vie limitrofe o di inserimento ai Centri Commerciali).
3. Nella prima categoria si assumono ricomprese le aree di pubblico accesso adiacenti o a servizio dei grandi centri commerciali, in ragione della evidente massima utilità che un'occupazione di suolo pubblico qui situata può avere in ragione del massimo riscontro di ricettività commerciale delle zone interessate, che notoriamente favoriscono l'afflusso di grandi quantità di pubblico. Nella seconda categoria sono inserite le aree, vie o piazze di elevato richiamo o rilevanza avuto riguardo alla collocazione centrale rispetto al nucleo storico della città. L'utilizzo di spazi in questi luoghi giustifica l'applicazione di un canone in forma maggiorata, poiché maggiore è il sacrificio imposto alla collettività e nel contempo maggiore è l'utilità (rispetto alle vie e piazze che costituiscono il restante insieme della città e si pongono come base di riferimento per la determinazione del maggiore o minore livello di utilità), stante la buona visibilità e centralità, attesa dall'occupante. Nella quarta categoria sono inserite le aree di circolazione rispetto alle quali il grado di rilevanza è al di

sotto della media in relazione alla marginalità delle stesse. Nella terza categoria sono contenute le aree, vie o piazze rispetto alle quali l'occupazione presenta una rilevanza di livello medio omogeneo, indipendentemente dalla collocazione territoriale, in quanto presenta profili di impatto o utilità mediamente equivalenti.

4. L'allegato A al presente regolamento elenca tutte le aree, vie o piazze del territorio comunale attribuendo a ciascuna la specifica classe in base ai criteri sopra esposti.

Articolo 30

Canone forfetario per gli impianti a rete

1. Per le sole occupazioni permanenti poste in essere da aziende erogatrici di servizi pubblici o aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, realizzate, nel suolo, sottosuolo o soprasuolo, con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, il canone di concessione annuale è determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 446/1997 e ss.mm., in misura forfetaria, moltiplicando il numero delle utenze di ciascuna azienda per la misura unitaria di tariffa.
2. La misura unitaria di tariffa è ottenuta, anno per anno, mediante rivalutazione della base 1997, pari ad *euro 0,5164 (1)*, da effettuarsi con applicazione dell'indice di conversione annuo ISTAT (FOI nazionale generale), rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il numero delle utenze è rilevato, a cura di ogni azienda erogatrice, al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone forfetario è versato, da ogni singola azienda interessata, in unica soluzione, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno ed è contestualmente comunicato, a cura di ogni azienda interessata, al Comune.
5. L'importo del canone da versare, ottenuto con le modalità sopra esposte, non può essere, in ogni caso, inferiore a 516,46 euro.
6. Le aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi sono tenute al pagamento del canone forfetario nella misura minima di euro 516,46 annui.
7. La misura del canone può essere maggiorata di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.
8. In caso di utilizzazione degli stessi cavi o condutture da parte di diverse società di erogazione di pubblici servizi, il canone deve essere corrisposto da ciascuna società in misura commisurata al numero delle proprie utenze.
9. Nei casi in cui la legge abbia attuato una separazione in via legislativa tra attività di distribuzione e attività di vendita (come nel caso del gas e dell'energia elettrica) il pagamento del canone deve essere effettuato dall'azienda titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono le attività di vendita. Compete, in questo caso, alla società titolare della rete di distribuzione, la comunicazione all'ente locale del numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono l'attività di vendita e versare i relativi importi dovuti a titolo di COSAP.

(1) il valore di 0,5164 è stato inserito con modifica effettuata con delibera CC. N. 84 del 21.12.2010 a rettifica di un refuso iniziale

Articolo 31
Calcolo del canone

1. Per tutte le fattispecie di occupazione diverse da quelle descritte nell'articolo precedente, il canone di concessione è calcolato in base alla seguente formula:

Tariffa di base x coefficiente A x coefficiente B x coefficiente C x metri di occupazione

in cui

- per Tariffa di base si intende la tariffa ottenuta dall'applicazione dell'indice annuo di conversione ISTAT – FOI, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente, alla misura di base 2010 stabilita dal presente regolamento. Può essere annuale o giornaliera
 - per coefficiente A si intende il coefficiente di rilevanza territoriale, definito, in base alla categoria e al connesso valore economico intrinseco per la disponibilità dell'area
 - per coefficiente B si intende il coefficiente tipologico definito dal presente regolamento per graduare la misura del canone in base alle diverse tipologie di occupazione, attribuendo implicitamente alla specifica natura dell'occupazione stessa un peso di maggiore o minore rilevanza
 - per coefficiente C si intende un coefficiente correttivo stabilito con riguardo al livello di sacrificio imposto alla collettività, all'utilità economica intrinseca all'occupazione, alla rilevanza di temi o istanze politico-sociali, ambientali e più in generale per il governo del territorio, di volta in volta emergenti, tali da giustificare l'applicazione di un coefficiente finalizzato a salvaguardare, mediante agevolazione tariffaria, talune fattispecie, ovvero a conseguire una maggiore redditività patrimoniale, riconducibile alla rilevanza economica dell'attività posta in essere in ragione dell'occupazione
 - per metri di occupazione si intende il parametro di commisurazione dell'occupazione, normalmente espressa in metri quadrati ovvero in metri lineari.
2. Nel caso di occupazione temporanea il prodotto ottenuto con la formula sopra rappresentata deve essere moltiplicato per il numero di giorni di occupazione, indipendentemente dal numero di ore di effettiva occupazione.
 3. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone annuale non frazionabile, dovuto per ciascun anno solare.
 4. Le occupazioni temporanee sono invece soggette al pagamento del canone giornaliero conteggiato sulla base del numero dei giorni intercorrenti fra la data di inizio dell'occupazione e quella di fine concessione. Si devono pertanto includere i giorni occorrenti per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
 5. Per le occupazioni con passi carrabili il canone è determinato in base alla larghezza lineare.
 6. Il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
 7. Per le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto al suolo.
 8. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato.
 9. *Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante o relative a feste o altre iniziative del tempo libero, da chiunque realizzate, la misura del canone ottenuto con l'applicazione della formula indicata al comma 1, è soggetta alle seguenti riduzioni:*
 - a) del 20% se la superficie complessivamente concessa è pari o superiore a 500 mq;
 - b) del 40% se la durata dell'occupazione è pari o superiore a 30 giorni.
 9. *Le predette agevolazioni si applicano sia disgiuntamente che congiuntamente, in relazione alle caratteristiche dell'occupazione. (1)*

10. Per i lavori edili o di scavo che comportino una durata superiore ai 30 giorni è accordata una riduzione della tariffa pari al 10%, elevata al 20% se la durata è superiore a 100 giorni e fino a 200 giorni, e al 50% se la durata dell'occupazione supera i 200 giorni (2)
11. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 10 in caso di proroga si procede a ricalcolo del complessivo ammontare a conguaglio, sommando complessivamente il numero dei giorni decorrenti dall'inizio dell'occupazione, purché che non vi sia stata interruzione dell'occupazione fisica dell'area, e si procede sottraendo gli importi già versati, richiedendo la differenza a conguaglio. (3)

(1) *comma inserito con modifica approvata con del. CC. N. 5 del 28 gennaio 2010*

(2) *comma così riformulato con del. CC. N. 21 del 29 marzo 2012*

(3) *comma aggiunto con del. CC N. 21 del 29 marzo 2012*

Articolo 32

Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa di base per il calcolo del canone di concessione è definita quale parametro di base per la determinazione del COSAP.
2. Essa rappresenta la misura minima di ristoro, per unità di superficie concessa, alla collettività per l'utilizzo di un'area pubblica.
3. Per l'individuazione della misura più equa e rappresentativa del valore medio di utilità del bene, a partire dai valori medi ordinari di mercato, si assume di identificare una metodologia di calcolo fondata sulla misura di base nel costo medio mensile di un'unità di superficie a destinazione commerciale, di qualità normale, derivata in base ai dati pubblicati dall'Agenzia del Territorio nell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.).
4. La media è intesa, ad un tempo, come misura media dell'intervallo minimo massimo e come media dei valori delle diverse microzone previste, per il Comune di Casalecchio di Reno, dal medesimo O.M.I.
5. La media così derivata è moltiplicata per un coefficiente di relazione (negozi/area) che si stabilisce pari a 0,45: esso è ottenuto dal rapporto tra costo medio mensile del massimo TOSAP (da decreto legislativo 507/1993) previsto per un comune della classe III, attualizzato con applicazione dell'indice di conversione temporale ISTAT (pari a 1,4826), e la media di cui al comma 3 (che è pari a 11,46 euro per metro quadrato a mese).
6. Il valore così derivato è assunto quale fattore medio di remunerazione per unità di superficie di un'area su base annua, dal momento che il sistema di rilevazione utilizzato dall'O.M.I. è oggettivo e comunemente assunto in ambito tecnico per formare base di processi di stima dei valori dei beni immobili. Esso, inoltre, è oggettivamente idoneo a sintetizzare il valore economico di disponibilità di un'area a vocazione commerciale mediante collegamento con il canone medio mensile di locazione di un negozio. Il ricorso alla media matematica dei valori consente di derivare un indice territoriale sintetico che sia ad un tempo equilibrato e rappresentativo.
7. L'applicazione di un fattore di riduzione del valore si giustifica per la necessità di tener conto della differenza oggettiva tra disponibilità di un negozio e, distintamente, di un'area: l'esperienza comune consente di apprezzare la maggiore utilità e comodità della disponibilità di un locale chiuso. Il riferimento al massimo tariffario TOSAP consente, da un lato di recepire un precedente di relazione oggettivo consacrato dal legislatore e dunque non arbitrario, e dall'altro di assumere il massimo valore ammesso.
8. La misura della tariffa di base giornaliera è stabilita in misura pari a 1/15 della tariffa annua. Tale rapporto è derivato, in forma arrotondata, quale rapporto medio della media delle tariffe minima e massima previste per le occupazioni permanenti e temporanee in

materia di tassa sull'occupazione di suolo pubblico e che come tale, in ragione della specialità della norma, si pone come criterio matematico significativo.

9. In sede di prima applicazione, per l'anno 2010, la tariffa di base per l'occupazione di aree, vie o piazze e spazi pubblici sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno è quindi stabilita nei seguenti valori, determinati in base alla metodologia sopra rappresentata e assumendo i dati dell'osservatorio relativi al primo semestre 2009:

tariffa di base occupazione annua = euro 61,88 al metro

tariffa di base occupazione giornaliera = euro 4,13 al metro

10. La misura delle tariffe come sopra definite è automaticamente aggiornata, annualmente, con applicazione dell'indice ISTAT di rivalutazione FOI registrato al 31 dicembre dell'anno antecedente all'anno di competenza.
11. Ai fini del calcolo della misura unitaria di canone dovuto dal concessionario la tariffa base, come sopra derivata, deve essere adeguata, mediante applicazione dei coefficienti A, B e C, alla specificità di ogni singolo caso.

Articolo 33 Coefficienti

1. I coefficienti A di rilevanza territoriale sono così determinati:

- per le occupazioni poste in essere in zone ascritte alla categoria I, il coefficiente è pari ad **1,5**, allo scopo di assoggettare ad una maggiore misura di canone le occupazioni autorizzate nelle piazze e vie identificate con le zone di maggior richiamo commerciale, in adiacenza ai Centri Commerciali o al Palasport, fattore che di per sé determina la massima utilità economica per il concessionario;
- per le occupazioni poste in essere in zone ascritte alla categoria II, il coefficiente è stabilito in misura pari a **1,2** per rimarcare e valorizzare il maggior sacrificio economico per la collettività (rispetto alle zone in categoria III, assunte quale base) ed anche il maggior vantaggio conseguito dal concessionario per la fruizione di un'area di intrinseca importanza economica, per occupazioni realizzate nella zona che corrisponde alle aree centrali per tradizione storica;
- per le occupazioni poste in essere in zone ascritte alla categoria III, il coefficiente è pari ad **1**, in quanto sono identificate quali aree di normale rilevanza dei fattori sacrificio economico per la collettività e utilità specifica per il concessionario;
- per le occupazioni realizzate in zone ascritte alla categoria IV, in ragione del trascurabile sacrificio per la collettività nonché del minor vantaggio connesso all'occupazione dello spazio, rispetto al valore intrinseco dell'area assunta come valore medio di riferimento, il coefficiente è fissato nella misura pari a **0,5**;
- per le occupazioni realizzate con passi carrabili il coefficiente A è stabilito per tutti in misura pari a 1, quale che sia la via interessata, in ragione della sostanziale equivalenza, quanto a sacrificio per la collettività e soprattutto dell'utilità o vantaggio per il concedente, della disponibilità del bene;
- per le occupazioni realizzate con chioschi, edicole, predelle e dehors dei bar, il coefficiente A è stabilito per tutti i casi presenti nel territorio in misura pari ad 1.

2. I coefficienti B di rappresentazione tipologica mirano a ponderare il canone in relazione alla specifica attività che si intende svolgere nell'area occupata, rapportando il sacrificio

richiesto alla collettività per l'uso esclusivo del bene ed il connesso vantaggio economico derivante al concessionario. Il diverso grado di utilità economica (vantaggio commerciale), la rilevanza del tipo di occupazione per la promozione socio-culturale della città, la salvaguardia di eventi storici o la promozione di forme commerciali meritevoli di tutela, costituiscono i criteri guida utilizzati per la determinazione dei coefficienti tipologici di seguito riportati:

tipologia di attività	Coefficiente tipologico B
1. occupazione concessa per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o ad esse funzionali e per i banchi dei mercati, in forma ambulante o con struttura espositiva mobile	0,32
2. passi carrabili	0,247
3. lavori edili e manutenzioni agli edifici privati	0,50
4. interventi per la manutenzione di reti	0,30
5. occupazioni effettuate per lo stazionamento e la manifestazione di spettacoli circensi e altre tipologie del cosiddetto spettacolo viaggiante	0,04 (1)
6. feste di partito ovvero di sindacato, per tutti gli spazi ed aree adibiti a ristoranti autogestiti, aree adibite a mostra o esposizione di materiale informativo, aree dedicate all'esercizio di sport, del ballo, della recitazione o altra forma di spettacolo e in generale ogni altra area che non sia utilizzata quale banco di mercato per la vendita di cibi o beni durevoli o altra struttura espositiva per vendita o pubblicità di cibi o beni durevoli	0,025
7. sagre o altre iniziative ricreative, culturali, sportive, del tempo libero o del folklore per tutti gli spazi ed aree adibiti a ristoranti autogestiti, aree adibite a mostra o esposizione di materiale informativo, aree dedicate all'esercizio di sport, del ballo, della recitazione o altra forma di spettacolo e in generale ogni altra area che non sia utilizzata quale banco di mercato per la vendita di cibi o beni durevoli o altra struttura espositiva per vendita o pubblicità di cibi o beni durevoli	0,025
8. occupazioni con tavolini o altre strutture comunemente indicate come dehors di bar o caffè	0,47
9. aree concesse per l'occupazione con autovetture di uso privato	0,45
10. occupazioni realizzate da produttori agricoli per la vendita diretta di prodotti agricoli dagli stessi prodotti	0,25
11. chioschi ed edicole (ed annessi)	0,64
12. altre tipologie di occupazione soggette al	0,45

pagamento del canone e non riconducibili alle precedenti classi tipologiche	
13. distributori di carburante	0,45

(1) coefficiente così modificato con delibera CC. N. 84 del 21.12.2010

3. I coefficienti correttivi C intendono ponderare, nella determinazione del canone, aspetti connessi alla particolare natura dell'occupazione, alla durata, alla rilevanza di temi o istanze politico-sociali, ambientali e più in generale per il governo del territorio, di volta in volta emergenti, tali da giustificare l'applicazione di un coefficiente finalizzato a salvaguardare, mediante agevolazione tariffaria, talune fattispecie, ovvero a conseguire una maggiore redditività patrimoniale, riconducibile alla rilevanza economica dell'attività posta in essere in ragione dell'occupazione. Il coefficiente correttivo C vale 1 tranne nei casi di seguito stabiliti:

descrizione dell'occupazione	Coefficiente correttivo C
1. periodicità dell'occupazione di tipo ricorrente, riconoscibile per le sole occupazioni realizzate con banchi del mercato e realizzate sull'intero anno	mercato Toti e mercato Zampieri 0,27 altri mercati 0,235 (1)
2. occupazione singola presso un mercato (cd. spuntisti)	0,54 (2)
3. mercatino dell'antiquariato in convenzione	0,39
4. ristrutturazione delle facciate di edifici ed altri interventi concernenti gli edifici condominiali, incluso il deposito di materiali	0,31 (3)
5. altri lavori edili	0,31 (4)
6. mercati in zone del territorio oggetto di interventi di riqualificazione (si applica in sostituzione al coefficiente di cui al punto 1)	0,2 se il mercato è giornaliero 0,07 nel caso di mercato ricorrente annuale
7. banchi per il commercio ambulante, di vendita o esposizione commerciale all'interno di feste, sagre o altre iniziative ricreative, culturali, sportive, del tempo libero o del folklore, da chiunque promosse	0,16
8. piattaforme per l'installazione di antenne o ripetitori	20
9. tavoli e dehors non stabili e temporanei	0,5

(1) (2) (3) (4) coefficienti così modificati con delibera CC N. 21 del 29 marzo 2012

4. I coefficienti moltiplicatori A, B e C sono definiti nel presente articolo, nell'esercizio del potere discrezionale che spetta al Consiglio Comunale e che è specificamente previsto dalla norma di legge che prevede l'introduzione del canone di occupazione di suolo pubblico. La definizione numerica discende dalla simulazione degli effetti economici attesi e rispecchia la volontà di conseguire, contemperandoli, i diversi obiettivi di seguito esplicitati:
- a) favorire una graduale e progressiva evoluzione in chiave di maggiore remunerazione dell'uso del suolo pubblico;
 - b) tutela di talune forme commerciali tipiche (il commercio ambulante) o storiche (mercatini specifici), anche in relazione alla

- utilità che le stesse rivestono per la comunità, per la quale rappresentano forme di commercio di convenienza o di affettività;
- c) previsione di facilitazioni economiche per la realizzazione di mercati o iniziative pubbliche in aree da valorizzare con specifici interventi e iniziative di riqualificazione, con la promozione di mercatini commerciali funzionali a promuovere una maggiore vivacità commerciale e occasioni di incontro sociale;
 - d) incentivazione o tutela di forme di occupazione per il decoro e la manutenzione della città, come pure per la promozione di forme tradizionali tipiche;
 - e) salvaguardia e promozione di eventi aggregativi della comunità, anche in relazione alle tematiche soci – culturali, educative o di beneficenza perseguite.
5. Al fine di promuovere e favorire il recupero del decoro degli edifici e quale misura di carattere anticongiunturale, il coefficiente C relativo alla ristrutturazione delle facciate degli edifici, viene stabilito in misura pari a 0,31 per gli interventi che abbiano inizio e si completino nel triennio 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.
6. Il canone per la posa e mantenimento di ripetitori, il canone dovuto per la disponibilità di aree del demanio o del patrimonio indisponibile di dimensioni superiori ai 5.000 metri, il canone previsto per l'assegnazione di aree in diritto di superficie sono determinati in sede di redazione del relativo contratto in modo da garantire un'adeguata remunerazione dell'uso della relativa area del patrimonio comunale e in modo da assicurare nel contempo un'adeguata valutazione degli oneri eventualmente posti in capo al concessionario, nonché dell'applicabilità di specifiche disposizioni di legge regolanti la materia in forma speciale (es. codice delle telecomunicazioni). La presente disposizione si applica a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa.(5)

(5) comma 6 riformulato in sostituzione dei precedenti commi 6 e 7, con delibera CC N. 21 del 29 marzo 2012

Articolo 34

Casi esonerati dal pagamento del COSAP

1. Sono esonerati dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico i casi di seguito elencati:
 - a) occupazioni, purché del tutto prive di rilevanza economica, effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi;
 - b) occupazioni, realizzate per finalità promozionali o per raccolta autorizzata di fondi, poste in essere da ONLUS operanti esclusivamente nei settori sanitario e della ricerca scientifica; occupazioni, di pari finalità, realizzate da altre associazioni ambientaliste per la tutela degli animali *ovvero da altre associazioni no profit di salvaguardia dell'uomo e dei diritti della persona (1)*;
 - c) occupazioni effettuate, per gli scopi statutari e quale fatto del tutto funzionale allo svolgimento delle funzioni operative assegnate, dalle società interamente partecipate dal Comune;
 - d) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, finanziati dallo Stato, dal Comune, dalle Regioni, dalle Province, oppure commissionati, sempre in relazione alle predette finalità, da aziende interamente partecipate dal Comune;
 - e) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dagli uffici e istituzioni comunali per attività di pubblico interesse;
 - f) occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;

- g) occupazioni effettuate da enti pubblici, purché diversi dalle società, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- h) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, tabelle che interessano la circolazione stradale, purché privi di indicazioni pubblicitarie;
- i) orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza;
- j) le aste delle bandiere;
- k) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi alle stesse assegnati;
- l) parti comuni dei mercati coperti, purché non effettivamente occupate;
- m) occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, la relativa segnaletica e le pensiline di attesa o gli spazi pubblici riservati e delimitati, ed altresì le occupazioni occorrenti alla manutenzione delle linee aeree delle aziende di trasporto pubblico, come anche alla posa o rimozione di strutture occorrenti alla realizzazione del servizio (2);
- n) occupazioni realizzate per manifestazioni e iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero che non comportino alcuna attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- o) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti all'interno dei soli spazi non interdetti in base ad ordinanza;
- p) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi vari o luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- q) occupazioni di pronto intervento per lo spurgo dei pozzi neri oppure realizzate con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, pulizia o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, vetrate o tendoni, entro la giornata di intervento (8);
- r) occupazioni con fiori, piante ornamentali o altri elementi di arredo urbano, collocati all'esterno di esercizi commerciali e pubblici esercizi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano poste per delimitare spazi di servizio;
- s) occupazioni per la manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, purché l'intervento si esaurisca nel tempo massimo di due giorni di occupazione (3);
- t) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 20 mq;
- u) occupazioni per il tempo necessario a consentire le operazioni di carico e scarico e occupazioni poste in essere per l'effettuazione di traslochi, purché l'intervento si esaurisca nel tempo massimo di due giorni di occupazione (4);
- v) accessi carrabili e piazzole delimitate riservati o destinati a portatori di handicap;
- w) occupazioni degli artisti di strada;
- x) accessi carrabili a raso, nel solo caso in cui il concedente non richieda il rilascio di apposito cartello segnaletico all'Ente, allo scopo di vietare la sosta davanti al varco, come previsto dal Codice della Strada;
- y) impianti pubblicitari per i quali sia richiesto e riscosso il canone previsto dal Codice della Strada per il diritto di posa e mantenimento del mezzo pubblicitario stesso in base a specifica norma di rango regolamentare ovvero di contratto di concessione validamente stipulato con l'Ente;
- z) occupazioni realizzate dal gestore del servizio di raccolta rifiuti mediante i cassonetti di raccolta dei rifiuti, differenziati e indifferenziati, nonché per le operazioni di svuotamento degli stessi (5);
- aa) occupazioni d'urgenza realizzate a seguito di rotture o perdite degli impianti di erogazione degli impianti a rete, con estensione temporale fino al ripristino e alla conseguente liberazione dell'area occupata (6);
- bb) occupazioni realizzate per l'esecuzione di opere a scomputo oneri previste in accordi di programma o convenzioni urbanistiche (7).

Note all'articolo 34

- (1) periodo aggiunto con modifica approvata con del. CC. N. 5 del 28 gennaio 2010*
- (2) periodo aggiunto con modifica approvata con del. CC. N. 84 del 21.12.2010*
- (3) lettera modificata con del. CC. N. 84 del 21.12.2010*
- (4) lettera modificata con del. CC. N. 84 del 21.12.2010*
- (5) comma aggiunto con del. CC. N. 84 del 21.12.2010*
- (6) comma aggiunto con del. CC. N. 84 del 21.12.2010*
- (7) comma aggiunto con del. CC. N. 84 del 21.12.2010*
- (8) comma così modificato con del CC N. 21 del 29 marzo 2012*

Articolo 35

Esclusioni dal pagamento del COSAP

1. Il canone COSAP non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del canone le scale di accesso e i gradini nonché i copri rullo; le occupazioni di area cimiteriale; le fosse biologiche, il cavalca fossi o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro.
3. Sono inoltre escluse le occupazioni effettuate con insegne, targhe o fregi; specchi parabolici, lampade, faretti e simili; le rastrelliere e le attrezzature per il parcheggio gratuito dei veicoli a due ruote.
4. Sono escluse dal pagamento del canone COSAP le occupazioni di aree da destinare a parcheggio a pagamento assegnate in forza di specifica concessione, in quanto detenute nell'esercizio di una funzione di utilità pubblica, svolta dal concessionario in luogo dell'Ente. La norma esonerativa non si estende a ditte appaltatrici di servizio di parcheggio.
5. Il canone non si applica per le occupazioni di entità inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. Le frazioni di metro quadrato o lineare si arrotondano al metro quadrato o lineare successivo.

Articolo 36

Concorrenza con altri canoni patrimoniali

1. Dalla misura complessiva del canone, stabilito in base al presente regolamento, vanno detratti altri canoni, previsti da disposizione di legge, riscossi per la medesima occupazione.
2. E' fatta salva l'autonoma applicazione di canoni patrimoniali richiesti a fronte della prestazione di servizi.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano a qualsiasi titolo già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.
4. In presenza di contratti previgenti all'entrata in vigore del presente regolamento il canone patrimoniale, contrattualmente definito, assorbe il canone COSAP, ove quest'ultimo risulti di minore importo. Nell'eventualità che il canone contrattualmente definito sia inferiore al COSAP il concessionario dovrà integrare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la differenza, fino a concorrenza dell'importo totale del COSAP.

Articolo 37
Determinazione di canone patrimoniale sostitutivo

1. In ragione della natura di corrispettivo del canone in alcuni casi, di seguito elencati, previo accertamento della sussistenza di speciali esigenze e motivazioni che giustificano il ricorso alla determinazione di un canone sostitutivo, la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, su proposta motivata e circostanziata del competente Dirigente:
 - a. determinare la misura del canone patrimoniale in base a procedura ad evidenza pubblica, finalizzata a favorire la concorrenza nell'assegnazione di una specifica area di pregio particolare, scegliendo l'offerta economicamente più vantaggiosa; la misura del canone in tal caso non potrà comunque risultare inferiore quella che si determinerebbe con applicazione delle norme del presente regolamento;
 - b. stipulare con terzi convenzioni per la valorizzazione di particolari aree del territorio nelle quali il canone annuo sia compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità, il cui valore sia dettagliatamente determinato nella convenzione stessa; il valore (complessivo) fissato in convenzione non potrà mai risultare inferiore al valore del canone che sarebbe dovuto in base al regolamento;
 - c. per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
 - d. determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari;
 - e. determinare la misura del canone in base a procedimento di stima periziale, allo scopo di consentire una più adeguata valorizzazione economica di aree di particolare pregio, ponendo tale misura quale corrispettivo contrattuale.
2. In specifici e delimitati ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del 50% del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni.
3. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale può altresì ridurre, fino al 50%, il canone dovuto per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. La stessa riduzione può essere accordata qualora l'impalcatura di cantiere sia coperta da pannello o altro mezzo pubblicitario per il quale debba essere corrisposta l'imposta comunale sulla pubblicità nella misura di legge.
4. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione è stabilito nell'atto di concessione.
5. La Giunta Comunale può deliberare la concessione di un canone forfetario in luogo del COSAP per la realizzazione di progetti specifici nel campo dell'educazione stradale, per lo svolgimento di prove di guida stradale o ancora per lo svolgimento di esami di guida. In considerazione della specificità di tale tipologia di occupazione, nonché delle finalità connesse alla educazione stradale, e considerato che la stessa si esplica con l'uso di aree, anche di grandi dimensioni, per periodi di tempo normalmente episodici, la determinazione del canone, in deroga alle precedenti disposizioni, ha luogo con l'atto di autorizzazione e tenendo conto delle norme convenzionali per la regolazione dei rapporti bilaterali. L'entità del canone verrà commisurata all'effettiva disponibilità dell'area, alla localizzazione della stessa, ad ulteriori aspetti legati alla importanza dell'area (sia in termini di dimensioni che di durata e/o frequenza), in modo da garantire un'adeguata remunerazione per l'uso dell'area stessa. Ogni spesa ed onere connesso alla gestione dell'area stessa dovrà essere posto in capo al concessionario. Il canone patrimoniale forfetariamente determinato non

potrà risultare inferiore, in ogni caso, a 10 euro per mq/anno, nel caso di concessione permanente, e ad euro 0,10 per mq. per giorno, oltre ad eventuali oneri aggiuntivi in termini di pulizia e ripristino dell'area

Articolo 38

Strade precluse al traffico per lo svolgimento di lavori

1. A favore degli esercizi commerciali e artigianali con sede operativa sulle strade precluse al traffico per lo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi è stabilito l'esonero integrale dal pagamento del canone COSAP.
2. Se il canone è già stato versato il concessionario ha diritto al rimborso delle somme corrisposte all'ente.

Articolo 39

Soggetti tenuti al pagamento del canone - Condominio

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Nel caso di rilascio di concessione in favore di un soggetto organizzatore di eventi pubblici, ferma restando l'unitarietà dell'atto concessorio, giustificabile per ragioni di semplificazione, speditezza ed efficienza amministrativa, l'obbligo di pagamento del canone è istituito in capo al predetto soggetto organizzatore, che assume ogni responsabilità circa la regolarità dell'occupazione, restando esposto all'applicazione di eventuali sanzioni per utilizzo difforme; il calcolo del canone dovuto dal concessionario-organizzatore all'Ente si effettua con applicazione di metodo modulare, allo scopo di distinguere le aree da destinare alla collocazione di banchi di mercato di vendita di cibi o beni durevoli o altra struttura espositiva per vendita o pubblicità (per le quali è opportuno e giustificabile determinare il canone in connessione con l'utilità economica e il fine lucrativo perseguiti), da ogni altra area diversamente utilizzata.
3. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di una indennità di importo pari al 150% del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, ferme restando le sanzioni per la violazione commessa.
4. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
5. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina, con apposita comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla nomina.
7. Il condominio, con oneri a carico dello stesso, deve esporre una targhetta in materiale durevole, che indica il suo amministratore, secondo modalità stabilite con ordinanza.

Articolo 40

Eventi modificativi della concessione e pagamento del canone

1. In caso di cessione, subingresso, volturazione della concessione, da realizzarsi in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, non si ha diritto al rimborso.

2. Il concessionario cedente è tenuto al pagamento del canone per l'intera annualità ed il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere l'avente causa del concessionario e purchè non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
3. E' a carico del subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.
4. Per il caso di canoni di concessione riferibili al commercio ambulante e ai mercati, come anche nel caso di subentro nella titolarità di concessione per l'occupazione con strutture stabili o mobili per déhors, (1) qualora nel corso dell'anno si verifichi subentro o cessione dell'azienda il cedente è tenuto al pagamento dei ratei di canone in dodicesimi includendo il mese di cessione, mentre il subentrante verserà il canone per i dodicesimi residui dell'anno. Su conforme indicazione del cedente che rinunci al rimborso sarà trattenuto il canone già eventualmente versato, a scomputo di quanto dovuto dal subentrante, fino a concorrenza dell'importo annuo.

(1) periodo aggiunto con delibera CC. N. 84 del 21.12.2010

Articolo 41 Versamento del canone

1. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. E' ammesso il pagamento rateale in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31 marzo (1), 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) nel solo caso in cui il canone da versare sia di importo pari o superiore a 500 euro e purché l'interessato ne faccia richiesta.
3. Per le annualità successive a quella di rilascio della concessione il versamento del canone deve effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il ritiro dell'atto di concessione è subordinato alla dimostrazione di avvenuto pagamento.
5. Le concessioni o autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente.
6. L'omesso ritiro della concessione o autorizzazione comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, ai sensi di legge (art. 7 bis del TUEL e articolo 3 del Regolamento comunale di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
7. Il versamento del canone deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Casalecchio di Reno, ovvero con ulteriori modalità di pagamento (sportelli o processi automatizzati, carta di credito, bonifico bancario, ecc.) eventualmente attivate.
8. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone il versamento può essere effettuato anche con altre modalità che differiscono in relazione alla tipologia di occupazione cui attiene il canone, incluso il pagamento diretto a dipendente incaricato, o presso la sede dello stesso Concessionario o altre modalità di pagamento attivate dal concessionario, previa autorizzazione del Comune.
9. In caso di versamento diretto il concessionario è tenuto a rilasciare ricevuta di versamento, che distaccherà da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune.
10. Se il termine di pagamento cade in giorno festivo il versamento deve essere eseguito entro il primo giorno feriale successivo.

(1) modifica effettuata con delibera CC. N. 84 del 21.12.2010

Articolo 42
Riscossione del canone

1. 1. La riscossione volontaria e coattiva del canone sono svolte in forma diretta con le modalità indicate nel regolamento generale delle entrate. (1)
2. Il Comune può affidare, nondimeno, il servizio di accertamento e riscossione, sia volontaria che coattiva del canone in concessione ad apposito soggetto abilitato, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, o per preesistente vincolo contrattuale.
3. Non si dà luogo a riscossione del canone se la misura dello stesso risulti inferiore o uguale a 10 euro in un anno, se trattasi di occupazione permanente o ricorrente; a 2 euro se si tratta di un'occupazione temporanea occasionale.

(1) comma così riformulato con del. CC N. 21 del 29 marzo 2012

Articolo 43
Omesso o insufficiente versamento del canone

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone annuale entro le previste scadenze l'ufficio comunale preposto ovvero il Concessionario per la riscossione, in caso di affidamento a terzi del servizio, notificano con raccomandata A/R al concessionario di suolo pubblico inadempiente un sollecito, assegnando 30 giorni per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione decadrà automaticamente (rendendo abusivo l'ulteriore protrarsi dell'occupazione) e che il credito verrà riscosso coattivamente, con accollo delle ulteriori spese di procedura, oltre che degli interessi moratori definiti al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di concessioni di suolo pubblico nei mercati e nelle fiere il sollecito viene contestualmente inviato, con le medesime modalità, anche al proprietario dell'azienda, nel caso di affitto a terzi, stante l'impossibilità di procedere alla reintestazione dell'autorizzazione amministrativa per l'attività a seguito della decadenza.
3. La decadenza dalla concessione conseguente al mancato pagamento del canone nei termini del sollecito comporta, automaticamente, la revoca della concessione o autorizzazione.
4. L'omesso versamento di somme dovute per l'occupazione suolo pubblico, antecedentemente alla richiesta di nuova occupazione, costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione o concessione. Tale causa può essere rimossa con il pagamento delle somme eventualmente non ancora pagate, di cui l'ente risulti creditore, nonché delle relative sanzioni ed interessi.
5. In caso di mancato pagamento di una rata il concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo è dovuto immediatamente ed è automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 44
Rimborso

1. Il competente ufficio comunale o il Concessionario affidatario della riscossione e accertamento del canone di occupazione provvedono a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
2. Il rimborso è disposto a istanza di parte. Il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda di rimborso deve essere emesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo a rimborso per la mancata realizzazione dell'occupazione dipendente da fattori climatici o per rinuncia non preventivamente comunicata secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento.
4. In caso di revoca, sospensione o modifica anticipata, in seguito a provvedimento dell'Ente, della concessione il rimborso è eseguito d'ufficio, una volta accertato previamente lo sgombero dell'area.
5. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal pagamento, se il canone è pagato con periodicità annuale; di dieci anni in caso di canone per occupazioni temporanee.
6. Non si dà luogo a rimborso di somme inferiori ai valori e casi indicati al precedente articolo 42.

Articolo 45 Recupero coattivo

1. Il recupero del canone non versato ha luogo coattivamente con il ricorso al ruolo, se la riscossione è svolta da parte del Comune, ovvero con ingiunzione fiscale nel caso di affidamento a terzi.
2. Se il canone è stato evaso in seguito ad occupazione abusiva, si procede con la notifica di apposto atto di determinazione dell'indennità sostitutiva e contestuale irrogazione delle sanzioni stabilite dal presente regolamento.
3. Lo stesso provvedimento è trasmesso in copia al Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada.
4. Il Concessionario cui siano stati affidati sia l'accertamento che la riscossione del canone ha titolo per comminare le sanzioni previste dal presente regolamento in caso di occupazione abusiva.
5. Il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto per le occupazioni permanenti si prescrive in cinque anni. Per le occupazioni temporanee il termine di prescrizione è invece quello ordinario, pari a dieci anni.

Articolo 46 Occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva in luogo del canone è dovuta una indennità calcolata nella misura del 150% del canone che sarebbe dovuto.
2. Si intendono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni abusive di natura temporanea si presumono iniziate il trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, a meno che non sia possibile accertare con qualsiasi mezzo che l'inizio è avvenuto in data antecedente o successiva.
4. Il verbale è redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Oltre all'indennità di cui al comma 1 in caso di occupazione abusiva è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità né superiore al doppio della stessa (articolo 63 comma 2 lettera g bis del decreto legislativo 446/1997).
6. Restano ferme ed autonomamente applicabili le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 47 Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento comunale, ove non già determinate da specifica norma, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura e con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare da quanto previsto all'articolo 3 comma terzo.
2. In caso affidamento dell'accertamento e della riscossione a terzi il Concessionario ha titolo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di occupazione abusiva, indicati all'articolo precedente.
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, di competenza del Corpo di Polizia Municipale.
4. Resta nella competenza del Corpo di Polizia Municipale, altresì, l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 48 Giurisdizione

1. La giurisdizione in materia di canone compete alla giurisdizione ordinaria, in relazione alle disposizioni del codice di procedura civile.

Articolo 49 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. A decorrere dalla medesima data è abrogato il Regolamento comunale di applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), originariamente approvato con delibera C.C. n. 115 in data 22 settembre 1994, esecutiva e successive modificazioni.
3. Vengono altresì abrogate, con la medesima decorrenza, tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Articolo 50 Norme finali e di attuazione

1. La vigilanza sull'applicazione del canone è affidata al Servizio Entrate.
2. Per l'anno 2010 il servizio di accertamento e riscossione del canone è affidato al concessionario incaricato delle attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già titolare di idonea concessione per l'accertamento e riscossione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Gli uffici comunali e le società partecipate, nonché il Concessionario per la riscossione sono tenuti a collaborare con il Servizio Entrate per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Entrate coordina la diffusione delle nuove norme e promuove la rideterminazione delle procedure di gestione delle domande, di comune intesa con gli altri uffici comunali.
5. Entro lo stesso termine il Servizio Entrate, di comune intesa con il concessionario, trasmette apposita comunicazione informativa ai soggetti interessati dalle modifiche regolamentari, evidenziando agli stessi gli adempimenti loro richiesti.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si intendono recepiti e oggetto di applicazione i principi e le norme stabiliti dall'articolo 63 del decreto legislativo 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COSAP

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E DELLE STRADE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE “A” (coefficiente di rilevanza territoriale) – articolo 33 comma 1

Vie e tratti di strada o piazza ascritti alla PRIMA CATEGORIA

Piazza degli Etruschi
Via Aldo Moro (tratto galleria e piazzale del cinema)
Via Antonio De Curtis
Via Gino Cervi
Parcheggio Palasport e degli attigui Centri Commerciali
Via Fausto Coppi (da Via Gino Cervi alla Rotonda Villeneuve)
Via Monroe
Via John Lennon
Rotonda Villeneuve

Vie e tratti di strada o piazza ascritti alla SECONDA CATEGORIA

Via Marconi, dall’intersezione con la ferrovia a Piazza della Repubblica
Piazza della Repubblica
Area del parcheggio e aree circostanti la Casa della Conoscenza
Via Garibaldi fino all’intersezione con via Mazzini
Piazza Carlo Beccari
Piazzale e Giardino dei Caduti
Via Pascoli
Via Mazzini
Piazza del Popolo
Via XX settembre
Via Petrarca
Via Porrettana nel tratto antistante la Casa della Conoscenza (compreso fra l’intersezione con Via Garibaldi e l’incrocio con Via Piave)
Area del parcheggio di Via Toti fino all’intersezione con Via Marconi

Vie tratti di strade o piazze ascritti alla QUARTA CATEGORIA

Via Tizzano
Via Marescalchi
Via Galluzzo
Via Rosa
Violetto Baldo Sauro
Via Bolsenda
Via della Scaletta
Violetto Collado Carlo Martinez
Via Genova
Violetto Arthur Ashe
Via dei Bregoli
Vicolo dei Carrettieri

Vie e tratti di strade o piazze ascritti alla TERZA CATEGORIA

Tutte le rimanenti zone, vie e piazze rientrano nella categoria TERZA